

Procedura selettiva per l'attribuzione dei livelli economici di professionalità del personale professionista di prima qualifica

1. SCOPO E APPLICABILITA'

È indetta una procedura selettiva per il passaggio a partire dal primo livello economico ai livelli immediatamente superiori rispetto a quello posseduto dai singoli candidati, del personale professionista di prima qualifica, in applicazione dell'art. 70 del CCNL per il personale dirigente dell'Enac, quadriennio 2002-2005 e dell'art. 25 del CCNL personale dirigente dell'Enac, quadriennio 2006-2009, del CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, 2022-2024, nonché del CCNI per il personale professionista di prima qualifica sottoscritto in data 22 aprile 2022 e dell'accordo di ripartizione del Fondo per l'anno 2025 sottoscritto in data 27 gennaio 2026.

Il numero dei posti disponibili è stato stabilito sulla base delle risorse finanziarie del fondo riferito all'anno di inquadramento e a seguito degli accordi con le OO.SS.. Le risorse disponibili per le progressioni economiche saranno ripartite in misura proporzionale per ciascun livello economico.

I passaggi al livello superiore avranno decorrenza dalla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione delle relative graduatorie, ferme restando le indicazioni dei competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rese ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Con riferimento alla procedura per l'attribuzione dei livelli economici di professionalità del personale professionista di I qualifica professionale di cui al CCNL dell'Area Funzioni Centrali 2022 – 2024, l'Ente definisce di seguito i criteri di valutazione del personale in possesso dei requisiti contrattualmente previsti.

2. REQUISITI:

Sono ammessi a partecipare i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che alla data del **31/12/2024** abbiano maturato il periodo minimo di servizio nell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile contrattualmente previsto nella posizione economica immediatamente inferiore e corrispondente a 2 anni per i passaggi dal primo al secondo livello, 3 anni per i passaggi dal secondo al terzo livello, 5 anni per i passaggi dal terzo al quarto livello, 7 anni per i passaggi dal quarto livello al quarto-super.

Inoltre, costituiscono requisiti di ammissione:

- a) aver ricevuto nel biennio 2023-2024 una valutazione non inferiore in ciascun anno a 4,5;
- b) essere in servizio nell'anno di approvazione della graduatoria;
- c) non essere stato destinatario nell'ultimo biennio di provvedimenti disciplinari di entità superiore al rimprovero scritto o di misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Il requisito di cui al punto c) dovrà essere posseduto con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

A) Valutazione della prestazione individuale

I criteri di valutazione per il passaggio di livello economico sono:

Esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista (performance), con riferimento alla media delle valutazioni nel periodo minimo di permanenza nel livello attuale.

In particolare il punteggio massimo 50 punti suddivisi per fasce come di seguito:

- da 1,8 a 2,49 ovvero da 4,60 a 7,00 punti 25
- da 2,50 a 3,49 ovvero da 7,01 a 9,00 punti 35
- da 3,50 a 4,00 ovvero da 9,01 a 10,00 punti 50

Per le annualità di assenza dal servizio per motivazioni previste dal CCNL per le quali il/la dipendente non abbia ricevuto la relativa valutazione in applicazione di quanto previsto dal relativo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ai fini del calcolo della media delle prestazioni individuali per tali annualità si riconosce un punteggio pari a 8,00, salvo che l'istituto in base al quale è stata fruita l'assenza non preveda il riconoscimento dell'anzianità di servizio. In tale ultima ipotesi non sarà attribuito punteggio per la valutazione.

B) Anzianità di servizio nel livello economico

Anzianità di servizio di permanenza effettivamente maturata nella 1^a qualifica professionale al netto della somma degli anni di anzianità di tutti i livelli economici contrattualmente previsti, a partire dal 1° fino al livello al quale si concorre (max 40 punti) così ripartito:

- 0,2 punti per ogni mese di anzianità o frazione superiore a 15 giorni, per i primi 2 anni;
- 0,4 punti per ogni mese di anzianità o frazione superiore a 15 giorni, per gli anni che vanno dal 3° al 5° anno;
- 0,6 punti per ogni mese di anzianità o frazione superiore a 15 giorni, a partire dal 6° anno.

Il candidato dovrà altresì dichiarare eventuali aspettative o altri periodi di assenza senza assegni per i quali non sia prevista la valutazione dell'anzianità di servizio.

L'anzianità di servizio utile ai fini del riconoscimento del relativo punteggio viene calcolata fino alla data del 31/12/2024.

C) Valutazione del curriculum del candidato, punteggio massimo di 10 punti:

a. attività professionale svolta per le annualità contrattualmente previste di permanenza minima nel livello attualmente ricoperto fino alla data del 31/12/2024, rappresentata dal candidato in un curriculum compilando i campi attività per ogni anno, punteggio massimo 7 punti;

b. titoli professionali, coerenti e pertinenti alla attività professionale svolta e conseguiti presso Università riconosciute dallo Stato, posseduti alla data del 31/12/2024, punteggio massimo 3 punti, così ripartiti:

- Master di 2° livello o Diploma di specializzazione biennale: punti 1;
- Dottorato di ricerca: punti 2;
- Abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori/commercialista: punti 3.